

DELIBERA N. 84/10/CSP

Ordinanza-ingiunzione alla società Ambiente e società (esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Teledonna) per la violazione degli articoli 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e art. 3, commi 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", come modificata dalla delibera n. 73/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità - Cont. n. 154/09/DICAM/PROC.2067/ZD – datato 09 dicembre 2009 e notificato in data 16 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna, la violazione degli articoli 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, come segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, (prot. n. 86354) in data 18 novembre 2009, nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Teledonna, nel corso della programmazione televisiva irradiata il giorno 17 giugno 2009, il programma televisivo "*Vivi Roma*" "*è stato classificato come pubblicità (sottocategoria telepromozioni) in quanto naturalmente destinato a promuovere attività commerciali di intrattenimento e/o ristorazione della città di Roma tramite l'utilizzo di descrizione dei prodotti e/o servizi forniti (ad esempio: dettagliata descrizione della composizione e relativo prezzo dei menù gastronomici somministrati, specificazione della presenza di personaggi artistici di particolare*

notorietà, anticipazione di particolari serate ad evento) nonché della costante sovrimpressione degli indirizzi e contatti telefonici dell'esercizio propagandato continuamente richiamati, altresì, dalla conduzione del presentatore. La finalità commerciale del programma in oggetto viene, inoltre, confermata dai contatti redazionali ai quali rivolgersi per "La tua pubblicità su Vivi Roma" testualmente promossi tra le varie propagande";

CONSIDERATO che il programma televisivo "Vivi Roma" assume una valenza tipicamente promozionale in assenza di mezzi di evidente percezione che ne rendano riconoscibile la natura pubblicitaria – *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"* art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP- e che, in particolare, le citazioni riportate a titolo esemplificativo nella relazione stesa dalla Guardia di Finanza sopra menzionate sono effettuate dal medesimo conduttore nel corso della trasmissione del programma televisivo – *" i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso"* – art. 3, comma 4, delibera n. 538/10/CSP;

RISCONTRATA dall'analisi della registrazione della programmazione televisiva in questione andata in onda in data 17 giugno 2009, la non osservanza da parte della società menzionata delle modalità di trasmissione della pubblicità, ai sensi del citato art. 3, commi 2 e 4;

CONSIDERATO che *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"* e che *"i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso [...]"*, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna, convocata in data 03 febbraio 2010, con nota (prot. n. 3328/Agcom/U) del 20 gennaio 2010, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti del fascicolo istruttorio e dello svolgimento dell'audizione in ordine agli addebiti contestati, si è limitata a esperire l'accesso agli atti, mentre la stessa non è comparsa in audizione con il proprio rappresentante legale ovvero con altro soggetto munito di procura speciale informato sui fatti;

RILEVATO che la società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna non ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che si riscontra da parte della società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna, la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP, in data 17 giugno 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrentatré/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari a euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere

accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- *con riferimento alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna, deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione della disposizione contenuta negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP consistente nella trasmissione di un programma televisivo "Vivi Roma" che assume una valenza tipicamente promozionale in assenza di mezzi di evidente percezione che ne rendano riconoscibile la natura pubblicitaria e nella trasmissione, nel corso del programma televisivo stesso, da parte del conduttore di citazioni riportate a titolo esemplificativo nella relazione stesa dalla Guardia di Finanza sopra menzionata;

- *con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società in questione non risulta aver adottato alcun comportamento in proposito;

- *con riferimento alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- *con riferimento alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 2 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 177 del 2005;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Ambiente e Società S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale denominata Teledonna, con sede in Roma, alla via Di Colle Trugli n. 73/B, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2066,00 (duemilaseicentasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 010 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 84/10/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale o in copia autenticata a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 84/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Roma, 28 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola